

DETERMINA N. 110/2026

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON L'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITÀ AFFERENTI ALLA GESTIONE OPERATIVA DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 – IMPEGNO DI SPESA DI € 240.000,00 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 DELL'AUTORITA' RELATIVO ALL' ATTIVITA' DA SVOLGERSI FINO AL 30 SETTEMBRE 2026 E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

il Segretario generale

Premesso che:

- l'articolo 10 della l. 118/2022 ha novellato l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), apportando una modifica al comma 2, lettera e), e riscrivendo integralmente il comma 3, lettera h);
- l'articolo 37, comma 3, lettera h), del d.l. 201/2011, a seguito della suddetta novella, prevede, in capo all'Autorità, il potere di disciplinare *“con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”*;
- con la delibera n. 21/2023 dell'8 febbraio 2023, l'Autorità ha dato attuazione alla nuova funzione amministrativa assegnatale, approvando la Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: Disciplina o Disciplina ADR);
- la Disciplina ADR prevede che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere svolto, tra l'altro, dinanzi al Servizio conciliazioni ART, articolazione organizzativa dell'Autorità che assicura lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- l'articolo 11, comma 1, della Disciplina ADR, prevede che il Servizio conciliazioni ART individua i conciliatori:
 - nell'ambito della struttura amministrativa dell'Autorità; oppure
 - mediante convenzione con organismi pubblici, segnatamente: i soggetti pubblici iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; oppure gli organismi deputati alla risoluzione delle controversie innanzi alle autorità indicate all'articolo 141-octies, comma 1, del Codice del consumo;

Atteso che:

- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito: CCIAA) perseguono, tra l'altro, la finalità istituzionale di gestire i servizi di composizione delle controversie in condizione di neutralità, imparzialità e indipendenza, e garantiscono professionalità e competenza nell'attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, fra le quali rientrano quelle fra operatori economici e utenti nei settori regolati dall'Autorità;
- l'articolo 2, comma 6, dello Statuto di Unioncamere prevede, tra l'altro, la stipula di accordi di programma, convenzioni, intese con enti pubblici nazionali *"in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli"*;
- l'Autorità e Unioncamere hanno stipulato, in data 9 marzo 2023, una convenzione con la quale, tra l'altro, *"Unioncamere si impegna inoltre a cooperare al fine di individuare e mettere a disposizione, ove possibile e d'intesa con le Camere di commercio, mediatori operanti presso gli Organismi di mediazione camerale iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"* (articolo 2, comma 5);
- l'Autorità e Unioncamere, il 17 dicembre 2024, previa autorizzazione del Consiglio dell'Autorità, resa nella seduta del 6 dicembre 2024, hanno sottoscritto una nuova Convenzione quadro (di seguito: "Convenzione quadro"), avente specificamente ad oggetto:
 - l'individuazione di CCIAA con disponibilità di conciliatori da inserire nel Servizio conciliazioni ART, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 11 della Disciplina ADR, ad eccezione della formazione specialistica sui settori regolati dall'Autorità, con specifico riguardo ai diritti degli utenti e alla qualità dei servizi, da erogarsi a cura dell'Autorità;
 - la definizione di una prima fase sperimentale, della durata di sei mesi, finalizzata a supportare i conciliatori e gli stessi soggetti camerale per la trattazione delle istanze di conciliazione pervenute e per la verifica di ammissibilità delle stesse istanze;
 - la definizione di parametri prestazionali da osservare nello svolgimento delle procedure di conciliazione, ai fini di un monitoraggio congiunto;
 - la definizione dei parametri per il rimborso alle CCIAA aderenti dei costi sostenuti per le attività di gestione operativa delle procedure ADR. Detti parametri sono declinati nell'Allegato 1 alla Convenzione quadro e prevedono rimborsi, da effettuarsi sulla base di una rendicontazione mensile resa disponibile dall'Autorità, relativi: a) alle attività di gestione delle istanze, differenziati a seconda della complessità dell'istanza; b) alle attività afferenti all'assegnazione delle istanze e alla gestione del rapporto con i conciliatori;
- la Convenzione quadro prevede altresì la sottoscrizione, da parte delle singole CCIAA (di seguito anche: Camere aderenti), di un Atto di adesione, anch'esso allegato alla Convenzione (Allegato 2);
- ciascun Atto di adesione indica il numero minimo di istanze che la Camera aderente si è impegnata a gestire mensilmente e prevede la facoltà, della stessa CCIAA, di modificare, anche nel corso di ciascun mese, il numero delle istanze di conciliazione che è disponibile a ricevere mensilmente, attraverso una comunicazione all'Autorità;
- sono pervenuti, tramite Unioncamere, gli Atti di adesione da parte delle seguenti CCIAA (di seguito: Camere aderenti):
 - Unioncamere Piemonte, per conto delle CCIAA di Alessandria-Asti, Cuneo, Monfalcone, Laghi Alto Piemonte e Torino;
 - CCIAA di Bergamo;
 - CCIAA di Bologna;

- CCIAA di Cosenza;
 - CCIAA della Maremma e del Tirreno;
 - CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi;
 - CCIAA della Toscana Nord Ovest;
 - CCIAA di Vicenza;
- la Convenzione quadro prevede, all'articolo 7, in ottica di attuazione graduale, una fase sperimentale (di seguito "Fase sperimentale") al termine della quale, dietro accordo delle Parti, la Convenzione potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni, o di recesso;
- il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 24 ottobre 2025, ha autorizzato la proroga della Fase sperimentale fino al 30 aprile 2026. Tale proposta, comunicata a Unioncamere in data 30 ottobre 2025 (prot. 88728/2025) è stata dalla stessa accolta in data 5 novembre 2025 (prot. ART 90173/2025);
- Unioncamere, con nota del 16 aprile 2026 (prot. ART 27558/2026), ha chiesto all'Autorità di prorogare ulteriormente la Fase sperimentale fino al 31 maggio 2026. Visti gli esiti della seduta consiliare del 17 aprile 2026, il Segretario generale, con nota trasmessa in data 20 aprile 2026 (prot. 28219/2026), ha informato Unioncamere dell'accoglimento di tale richiesta;
- per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione quadro e dagli Atti di adesione delle singole CCIAA nel corso della fase sperimentale fino al 31 maggio 2026, l'Autorità ha adottato le determinazioni nn. 52/2025, 104/2025, 149/2025, n. 56/2026 e 149/2025;
- il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 27 maggio 2026 ha approvato lo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione e la spesa di € 317.273,60 successivamente integrabile previa adozione di apposito provvedimento di variazione di bilancio;
- per quanto riguarda la fase a regime, decorrente dal 1° giugno 2026, l'ammontare dei rimborsi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione quadro e dagli Atti di adesione delle singole CCIAA, sulla base dell'Allegato 1 alla medesima Convenzione è stimato, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2026 in € 240.000,00;
- il suddetto importo complessivo è stato stimato: a) sulla base della media mensile delle istanze pervenute nel periodo 1° maggio 2025 – 30 aprile 2026, con un lieve incremento (100 istanze/mese) per tener conto dei possibili effetti della campagna informativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy proprio riguardo alle procedure ADR, e b) presumendo che il 70% delle istanze evidenzia, in base alla tipologia di esito, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla Convenzione quadro, una maggior complessità di gestione;
- detti rimborsi, a titolo di mero ristoro delle attività svolte nell'ambito di un accordo di natura istituzionale, verranno erogati dall'Autorità previa emissione, decorso il periodo oggetto della presente determina, da parte delle Camere aderenti, di apposite note di debito, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 633/72, secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 2, della Convenzione quadro tra Unioncamere e Autorità.

Visti:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede: *"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3"*;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 6/2013, del 12 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 1, ai sensi del quale le spese di importo superiore ad € 20.000,00 sono preventivamente approvate dal Consiglio e sono disposte con determina del Segretario generale e l'art. 16, comma 1, prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l'articolo 48 ai sensi del quale, l'Ufficio affari generali, amministrazione e

personale (leggasi ora Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento), cura, tra l'altro, gli adempimenti di natura contabile connessi con le attività amministrative dell'Autorità;

- il Bilancio di previsione 2026, nonché pluriennale 2026-2028, approvato con delibera dell'Autorità n. 219/2025 del 4 dicembre 2025 il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la predetta spesa;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni esplicitate in premessa e al fine di garantire la continuità nell'espletamento delle attività previste alla Convenzione quadro stipulata in data 17 dicembre 2024, fino al 30 settembre 2026, la spesa complessiva di € 240.000,00 fuori campo Iva ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 633/72, sul Capitolo 52500 "Accordi quadro e Convenzioni per procedura di *Alternative Dispute Resolution* (ADR) del bilancio di previsione 2026 dell'Autorità codice Piano dei Conti U.1.04.01.02.007, a favore dei soggetti e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Soggetto creditore	Importo impegnato
Unioncamere Piemonte, per conto delle CCIAA di Alessandria-Asti, Cuneo, Monterosa Laghi Alto Piemonte e Torino, CF 80091380016, P.IVA 05443890016, con sede in Torino, Via Pomba, n. 23	€ 30.000,00
CCIAA di Bergamo, CF 80005290160, P.IVA 00648010163, con sede in Bergamo, Largo Belotti, n. 16	€ 30.000,00
CCIAA di Bologna, CF 80013970373, P.IVA 03030620375, con sede in Bologna, Piazza Mercanzia, n. 4	€ 30.000,00
CCIAA di Cosenza, CF 80001370784, P.IVA 01089970782, con sede in Cosenza, Largo dell'Economia n. 1	€ 30.000,00
CCIAA della Maremma e del Tirreno, CF e P.IVA 01838690491, con sede in Livorno, Piazza del Municipio, n. 48	€ 30.000,00
CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, CF e P.IVA 09920840965, con sede in Milano, Via Meravigli, n. 9/b	€ 30.000,00
CCIAA della Toscana Nord Ovest, CF e P.IVA 02627810464, con sede in Viareggio (LU), Via Leonida Repaci, n. 16	€ 30.000,00
CCIAA di Vicenza, CF 80000330243, P.IVA 00521440248, con sede in Vicenza, Via Montale, n. 27	€ 30.000,00
Totale	€ 240.000,00

2. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari note a rendicontazione trasmesse all'Autorità decorso ciascun trimestre di attività, salvo diverso accordo, da parte di ciascuna Camera aderente sulla base delle attività effettivamente eseguite;

3. di dare atto che, in considerazione dell'andamento delle attività espletate, gli impegni di cui sopra potranno essere oggetto di rideterminazione ai sensi del soprarichiamato Regolamento concernente la

disciplina contabile e che, per quanto attiene al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2026, si procederà con successiva determina;

4. Responsabile unico del procedimento è la dottoressa Katia Gallo, Dirigente dell'Ufficio Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;

5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 28/05/2026

il Segretario generale
Alessio Quaranta